

Ar2

Fabio Basile

Il delitto di rissa (art. 588 c.p.)

Teoria e prassi



Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-6954-7

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2014

*Ad Aron ed Ester,
il mio volo nell'amore,
il mio volano dell'amore.*

Indice

I	Rissa semplice (art. 588, co. 1)	11
1	La norma: osservazioni introduttive	11
2	Uno sguardo alla casistica.	14
3	I precedenti storici.	16
4	Il passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco. .	18
5	Il bene giuridico protetto. Considerazioni preliminari.	19
	5.1 L'incolumità individuale	20
	5.2 Incolumità individuale: di quali soggetti?	24
	5.3 Il danno e il pericolo per l'incolumità indivi- duale.	26
	5.4 L'ordine pubblico.	31
6	Il soggetto attivo	35
7	Numero minimo dei corrissanti. Considerazioni pre- liminari.	37
	7.1 L'orientamento maggioritario: almeno tre persone	38
	7.2 L'orientamento minoritario che richiede al- meno quattro persone	42
	7.3 L'orientamento preferibile: sufficienza di due sole persone	44
8	La condotta	47
	8.1 L'imprecisione dell'art. 588 dovuta alla man- canza di una definizione di "rissa".	48
	8.2 Gli elementi costitutivi della condotta incrim- inata.	51
	8.2.1 L'uso della violenza fisica.	51
	8.2.2 La reciprocità dell'uso della violenza fi- sica.	52
	8.2.3 L'unicità del contesto spazio-temporale .	53

8.3	La definizione di rissa e ulteriori precisazioni sulla condotta di partecipazione alla rissa	54
8.4	Ulteriori elementi, meramente eventuali, non costitutivi della condotta incriminata.	55
8.5	Il momento della partecipazione alla rissa: il corrisante “recedente” e il corrisante “so-pravvenuto”.	59
9	Legittima difesa e rissa. Considerazioni preliminari .	63
9.1	La controversa configurabilità della legittima difesa rispetto al delitto di rissa	64
9.2	La controversa responsabilità per rissa degli aggressori	72
9.3	La controversa configurabilità della legittima difesa rispetto ai delitti dolosi di lesione personale o omicidio eventualmente commessi nel corso della rissa	77
10	Il dolo.	80
11	Consumazione	83
12	Tentativo	83
13	Concorso eventuale di persone e rissa. Considerazioni preliminari.	84
13.1	L’ammissibilità di un concorso eventuale di persone nel delitto di rissa	84
13.2	L’applicabilità alla rissa delle norme di disciplina stabilite per il concorso eventuale di persone nel reato	86
14	Circostanze aggravanti e attenuanti comuni	87
14.1	In particolare, l’attenuante della provocazione (art. 62 n. 2).	87
14.2	In particolare, l’attenuante del fatto doloso dell’offeso (art. 62 n. 5).	90
15	Concorso della rissa con altri reati.	92
16	Sanzioni	93
17	Profili di diritto processuale.	93

II	Rissa aggravata (art. 588, co. 2)	95
1	La norma: osservazioni introduttive	95
2	Reato autonomo o circostanze aggravanti?.....	97
2.1	Si tratta di circostanze aggravanti	98
3	I presupposti per l'applicazione dell'art. 588 co. 2: l'"uccisione" o la "lesione personale" di taluno	103
4	In particolare: sulla ir-rilevanza della punibilità dell'uccisione o della lesione personale quali auto- nomi reati.	106
5	Ancora sui presupposti per l'applicazione dell'art. 588 co. 2: "nella rissa" o "immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa". Requisito cronolo- gico e nesso di causalità.	109
6	Il criterio di imputazione soggettiva dell'uccisione o della lesione ai corrissanti: fino al 1990	113
7	(Segue): dopo il 1990.	117
8	Concorso di reati tra la rissa e il delitto doloso di omicidio o lesione personale	122
8.1	La posizione del corrissante-autore materiale del delitto doloso di omicidio o lesione per- sonale	122
8.2	La posizione degli altri corrissanti, diversi dall'autore materiale del delitto doloso di omicidio o lesione personale: a) il concorso di persone <i>ordinario</i> (art. 110).	129
8.3	(Segue): b) il concorso di persone <i>anomalo</i> (art. 116).	134
9	Consumazione e tentativo	140
10	I corrissanti destinatari dell'aggravamento di pena. .	140
11	Sanzioni	142
12	Profili di diritto processuale.	143
13	Rinvii	145
	Elenco delle sentenze citate	147
	Bibliografia	155

Rissa semplice (art. 588, co. 1)

SOMMARIO: 1. La norma: osservazioni introduttive. – 2. Uno sguardo alla casistica. – 3. I precedenti storici. – 4. Il passaggio dal codice Zanardelli al codice Rocco. – 5. Il bene giuridico protetto. Considerazioni preliminari. – 5.1. L'incolumità individuale. – 5.2. Incolumità individuale: di quali soggetti?. – 5.3. Il danno e il pericolo per l'incolumità individuale. – 5.4. L'ordine pubblico. – 6. Il soggetto attivo. – 7. Numero minimo dei corrisanti. Considerazioni preliminari. – 7.1. L'orientamento maggioritario: almeno tre persone. – 7.2. L'orientamento minoritario che richiede almeno quattro persone. – 7.3. L'orientamento preferibile: sufficienza di due sole persone. – 8. La condotta. – 8.1. L'imprecisione dell'art. 588 dovuta alla mancanza di una definizione di "rissa". – 8.2. Gli elementi costitutivi della condotta incriminata. – 8.2.1. L'uso della violenza fisica. – 8.2.2. La reciprocità dell'uso della violenza fisica. – 8.2.3. L'unicità del contesto spazio-temporale. – 8.3. La definizione di rissa e ulteriori precisazioni sulla condotta di "partecipazione alla rissa". – 8.4. Ulteriori elementi, meramente eventuali, non costitutivi della condotta incriminata. – 8.5. Il momento della partecipazione alla rissa: il corrisante "recedente" e il corrisante "sopravvenuto". – 9. Legittima difesa e rissa. Considerazioni preliminari. – 9.1. La controversa configurabilità della legittima difesa rispetto al delitto di rissa. – 9.2. La controversa responsabilità per rissa degli aggressori. – 9.3. La controversa configurabilità della legittima difesa rispetto ai delitti dolosi di lesione personale o omicidio eventualmente commessi nel corso della rissa. – 10. Il dolo. – 11. Consumazione. – 12. Tentativo. – 13. Concorso eventuale di persone e rissa. Considerazioni preliminari. – 13.1. L'ammissibilità di un concorso eventuale di persone nel delitto di rissa. – 13.2. L'applicabilità alla rissa delle norme di disciplina stabilite per il concorso eventuale di persone nel reato. – 14. Circostanze aggravanti e attenuanti comuni. – 14.1. In particolare, l'attenuante della provocazione (art. 62 n. 2). – 14.2. In particolare, l'attenuante del fatto doloso dell'offeso (art. 62 n. 5). – 15. Concorso della rissa con altri reati. – 16. Sanzioni. – 17. Profili di diritto processuale.

1. La norma: osservazioni introduttive

1.1. L'art. 588, rubricato "**Rissa**" e collocato nel titolo XII ("Dei delitti contro la persona"), capo I ("Dei delitti contro la vita e

l'incolumità individuale”), del libro secondo del codice penale, consta di due commi.

Nel primo comma è punito il **reato-base** di rissa, indipendentemente da qualsiasi conseguenza della stessa. Nel secondo comma, invece, è previsto un **aggravamento di pena** per il caso in cui taluno rimanga ucciso o riporti una lesione personale durante la rissa, ovvero immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa (sulla c.d. rissa aggravata di cui all'art. 588 co. 2, v. diffusamente *infra*, Capitolo II, 1 ss.).

1.2. Il delitto di rissa è da sempre oggetto di una **abbondantissima applicazione giurisprudenziale**¹. Va, tuttavia, subito precisato che oggetto di applicazione da parte delle nostre corti è, in realtà, *solo e sempre il secondo comma dell'art. 588*; non ci è, invece, noto alcun caso giudiziario in cui sia stato perseguito il reato di rissa semplice di cui al primo comma: insomma, le risse che giungono all'attenzione delle nostre corti sono sempre risse aggravate da lesione personale o morte².

Possiamo immaginare che il motivo di ciò consista nella *rilevanza meramente bagatellare* della rissa semplice (che trova conferma nell'esigua pena comminata: per una rissa semplice potrebbe essere inflitta anche una multa di poche decine di euro!), tanto più che ben raramente agli organi delle indagini giungerà una *notitia criminis* relativa al reato di rissa semplice. La rissa semplice, infatti, non cagiona eventi lesivi che richiedano cure mediche (sicché non vi saranno referti sanitari che possano innescare le indagini); d'altra parte, chi, partecipando ad una rissa semplice, si è preso qualche percossa –

¹ Non ci pare, quindi, affatto condivisibile il rilievo di ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale, I*, XV ed., 2008, Milano, 121, secondo cui “questo delitto, sempre frequente nelle cronache dei quotidiani, sembra quasi scomparso nelle aule di giustizia”: la consultazione di qualsiasi banca dati di giurisprudenza sconfessa, infatti, questa affermazione.

² Tra le numerosissime sentenze che è stato possibile consultare ce ne risulta una sola che pronuncia condanna *ex art. 588 co. 1* [Cass., Sez. VI, 15 maggio 2012 (dep. 21 giugno 2012), n. 24630, Fiorillo, CED 253107], ma pur sempre in relazione ad un procedimento che coinvolge soggetti imputati sia per rissa che per lesioni personali; peraltro, poiché il ricorso sul quale tale sentenza si è pronunciata non verteva sulla sussunzione del caso di specie nel primo o nel secondo comma dell'art. 588, dalla motivazione della citata sentenza non si evince alcuna informazione circa la scelta di applicare la figura di rissa semplice (anziché quella aggravata).

qualche spinta, qualche schiaffo – ben si guarderà dal denunciare il fatto, onde evitare di autodenunciarsi.

1.3. L'analisi di questa copiosa giurisprudenza relativa al delitto di rissa, condotta nelle seguenti pagine, farà peraltro emergere numerose **incoerenze, ambiguità e divergenze nell'applicazione** dell'art. 588. Ciò è dovuto, principalmente, alla **laconicità e imprecisione della formulazione letterale** di tale articolo, che ne ha consentito le interpretazioni più disparate³.

Suonano, in effetti, purtroppo ancora attuali le parole di Ettore Gallo a proposito della rissa: “chiunque abbia consuetudine colle aule d'udienza conosce i tormenti e gli ondeggiamenti giurisprudenziali che questa fattispecie ha subito, sì che ancor oggi il cittadino non riesce a sapere quando e perché la sua condotta assuma rilevanza penale”⁴.

La dottrina, dal canto suo, pur non mancando – soprattutto in passato – di interessarsi del delitto in parola, non sembra aver fornito una riflessione adeguata alla mole della produzione giurisprudenziale relativa alla rissa, e al numero e alla complessità delle questioni controverse sorte intorno all'art. 588⁵.

Molte sono, quindi, le questioni controverse poste dall'interpretazione dell'art. 588, alle quali è impossibile fornire risposte pienamente convincenti e adeguatamente motivabili, sicché quanto mai urgente ed auspicabile risulta in materia un intervento legislativo *de jure condendo* che riformuli e meglio descriva, eventualmente for-

³ “Il legislatore non solo non definisce la rissa, ma si guarda bene dal fare un qualsiasi accenno agli elementi che la costituiscono, ed in tanto mutismo l'interprete si sbizzarrisce nei più svariati virtuosismi giuridici”: così già MASI, *Rissa ed omicidio in rissa*, *GcomplCP* 1946, 210.

⁴ GALLO (E.), *Riflessioni sui reati di pericolo*, Padova, 1970, 41.

⁵ Sul delitto di rissa previsto dall'art. 588 disponiamo di una sola monografia – quella di MASI, *La rissa secondo il nuovo codice penale*, 1934, Palermo – peraltro assai risalente e scritta facendo principalmente riferimento a dottrina e giurisprudenza formatesi in relazione al vecchio delitto di rissa, previsto dal codice Zanardelli. Vigente tale codice, all'inizio del Novecento erano apparsi altri due studi di ampio respiro su tale figura di reato: uno di Guglielmo SABATINI, *Rissa complicità corrispettiva e partecipazione al delitto d'impeto secondo i principi della criminologia collettiva e le disposizioni del Codice penale italiano*, Catanzaro, 1910; e uno di Pasquale MATERI, *La rissa: studio psicologico-giuridico*, con prefazione di Enrico Ferri, Torino, 1900.

nendole anche una diversa collocazione topografica, la norma incriminatrice del delitto di rissa.

Finché ciò non avvenga, non può che ripetersi, in relazione all'art. 588, quanto scriveva Manzini in relazione alla 'vecchia' fattispecie di rissa, prevista dall'art. 379 cod. Zanardelli (v. *infra*, 3.2): "è questa una disposizione redatta in modo tecnicamente pessimo sotto ogni aspetto: il che rende non solo penosa, ma altresì necessariamente perplessa l'interpretazione"⁶.

2. Uno sguardo alla casistica

Nell'intento di offrire al lettore una selezione rappresentativa della copiosa applicazione giurisprudenziale di cui è stato fatto oggetto l'art. 588, qui di seguito premettiamo alle nostre osservazioni e riflessioni una breve **rassegna di casi concreti** – si va da liti tra vicini di casa o tra famiglie inimicatesi per le ragioni più diverse, da alterchi fuori da locali pubblici, a scontri tra tifoserie avversarie, a cruenti regolamenti di conti tra gruppi malavitosi rivali – rispetto ai quali è stata pronunciata sentenza di condanna per il delitto di rissa.

Caso 1: la questura di Benevento riferiva "che la sera precedente si era verificata una violenta contesa tra i fratelli Gaetano e Damiano Pastori [da una parte], e Benincasa Umberto, Benincasa Domenico e Morone Giovanna [dall'altra], che durante la rissa Benincasa Umberto e la Morone avevano colpito con una spranga di ferro i Pastori, che Pastori Damiano, dopo aver preso un fucile dalla casa del fratello, aveva esploso un colpo contro Benincasa Domenico, attingendolo all'emitorece destro, al collo, al viso"⁷.

Caso 2: "la vicenda veniva dettagliatamente ricostruita, in base alle dichiarazioni degli stessi protagonisti di essa, nel suo sviluppo cronologico, che partiva da un primo incontro fra rappresentanti delle famiglie dei Chinnici e dei Saitta sulla rottura del fidanzamento fra Piero Saitta e Valeria Chinnici, incontro al quale partecipavano da una parte Piero Saitta con il cognato Eugenio Giannalla e dall'altra Valeria Chinnici con i genitori Giuseppe Chinnici e Anna Licata ed il cognato Giuseppe Ruggiero, e seguiva con la

⁶ MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, II ed., vol. VII, Torino, 1922, 145.

⁷ Cass., Sez. V, 13 marzo 1981 (dep. 5 maggio 1981), n. 4098, Benincasa, CED 148697.

degenerazione della discussione, all'esito della quale Valeria Chinnici si scagliava contro il Saitta costringendolo alla fuga, la distruzione dell'autovettura della Licata da parte di familiari dei Saitta, la minacciosa spedizione di Giuseppe Chinnici e del figlio Benedetto, successivamente raggiunti da Anna Licata e Giuseppe Ruggiero, verso l'abitazione dei Saitta, e la colluttazione qui verificatasi con Piero Saitta, Giuseppe Saitta, Giuseppe Renicella, Rosaria Saitta, Daniela Saitta ed Eugenio Giannalla, che si protraeva anche con l'uso di bastoni ed aste metalliche fino all'intervento degli agenti, i quali constatavano come i due gruppi familiari continuassero a contrapporsi minacciosamente”⁸.

Caso 3: “nella rissa erano rimasti coinvolti gli imputati [Lupo ed altri due], i quali stavano svolgendo il lavoro di buttafuori davanti all'ingresso del locale Punto Verde, e tre giovani bosniaci, Salkanovic Satko, Salkanovic Hamdia e Halilovic Tamango, tutti e tre in stato di alterazione psichica poiché avevano ingerito sostanze alcoliche. L'alterco all'uscita del Punto Verde tra gli imputati e i tre bosniaci era degenerato in rissa, dopo che Salkanovic Satko aveva sferrato un pugno in faccia al Lupo. Questi, subito dopo, aveva colpito con un coltello Salkanovic Satko in più parti del corpo, e in particolare all'emitorace destro, al pilastro ascellare posteriore sinistro e alla coscia destra”⁹.

Caso 4: “numerosi sostenitori della squadra del Torino giungono in treno a Genova per assistere alla partita di calcio con la Sampdoria. Sceso dal treno alla stazione ferroviaria di (...), il folto gruppo di tifosi è inquadrato in corteo e, scortato da funzionari di polizia della Digos di Torino e della Questura di Genova e da un contingente di carabinieri, è incanalato in direzione dello stadio di Marassi, al Corteo aggiungendosi durante il percorso numerosi gruppi di altri tifosi del Torino autonomamente giunti a Genova. Nel tragitto i funzionari di polizia, in numero non adeguato a contenere efficacemente l'accresciuta moltitudine di tifosi, percepiscono uno stato di agitazione e fermento, che si scatena alla vista di drappelli di tifosi della Sampdoria che si dirigono allo stadio, transitando sull'opposto argine del torrente (...) costeggiato nel percorso verso lo stadio. Sul ponte (...) i tifosi del Torino riescono ad infrangere il cordone di contenimento di poliziotti e carabinieri e raggiungono i gruppi di tifosi sampdoriansi, con i quali instaurano violenti scontri fisici, che non senza difficoltà le forze dell'ordine – a loro volta rese

⁸ Cass., Sez. V, 13 dicembre 2012 (dep. 19 febbraio 2013), n. 8020, Saitta, CED 255218.

⁹ Cass., Sez. I, 21 marzo 2012 (dep. 23 ottobre 2012), n. 41279, Lupo, *Leggi d'Italia*.

oggetto dei contegni aggressivi dei tifosi – riescono a sedare, facendo riprendere la marcia in corteo ai sostenitori del Torino. Ma giunti in prossimità dell'ingresso allo stadio, nel piazzale (...), i tifosi – favoriti dall'ampiezza degli spazi che ostacolano utili interventi contenitivi di poliziotti e carabinieri – scatenano altri violenti scontri tra le opposte rappresentanze, che hanno termine solo dopo l'intervento di forze di polizia in ausilio¹⁰.

Caso 5: “la notte, nel parcheggio di un supermercato, avveniva uno scontro armato tra un gruppo di rumeni ed uno di albanesi entrambi ivi giunti a bordo di alcune auto; il movente viene ricondotto alla controversia relativa alla ripartizione dei luoghi ove far prostituire giovani donne di pertinenza dell'una e dell'altra compagine; del gruppo dei rumeni facevano parte sette soggetti individuati (...), del gruppo degli albanesi facevano parte, oltre ad altri non identificati, Z.S., Z.M., Ko.Al. e K.N.; risultava accertato che entrambi i gruppi erano armati: quello rumeno con almeno due pistole e coltelli; quello albanese con almeno una pistola e spranghe; nel corso dello scontro rimaneva ucciso l'albanese Z.S., raggiunto da più armi da taglio e da colpi d'arma da fuoco, e riportava gravi ferite il Ko., anch'egli del gruppo albanese¹¹.”

3. I precedenti storici

3.1. Nei codici penali italiani preunitari la rissa non costituiva un reato autonomo. Essa assumeva rilevanza solo come elemento costitutivo (e specializzante) di altri reati¹².

Così, ad esempio, nel *regolamento toscano di polizia punitiva del 1853* venivano puniti – peraltro tramite disposizioni estremamente dettagliate, contemplanti tutta una serie di distinzioni e sottodistinzioni – l'omicidio c.d. improvviso (figura contrapposta all'omicidio premeditato) commesso in rissa (art. 313), e la lesione personale c.d. improvvisa (figura contrapposta alla

¹⁰ Cass., Sez. feriale, 2 settembre 2008 (dep. 15 settembre 2008), n. 35301, C.D., *Leggi d'Italia*.

¹¹ Cass., Sez. I, 18 aprile 2013 (dep. 3 giugno 2013), n. 23883, A.M.S., *DeJure*.

¹² Sulla legislazione italiana preunitaria in tema di rissa, v. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. VIII, V ed., Torino, 1985, 301; ALTAVILLA, *Delitti contro la persona. Delitti contro la integrità e la sanità della stirpe*, in *Trattato di diritto penale* (coordinato da Florian), IV ed., Milano, 1934, 15; PANNAIN, *I delitti contro la vita e la incolumità individuale*, Torino, 1965, 302; MONTORZI, *La rissa: genesi della fattispecie*, IP 1987, 513.

lesione premeditata) commessa in rissa (art. 335)¹³.

Analogamente, il *codice penale sardo-italiano del 1859* considerava soltanto l'omicidio commesso in rissa (art. 564), la lesione personale, le percosse e altri atti di violenza commessi in rissa (art. 565), e lo sparo d'arma a scopo di offesa in rissa (art. 548)¹⁴, ma non puniva la rissa di per sé.

3.2. È solo col **codice Zanardelli** che la rissa assume la valenza di *autonomo reato*, subordinato, tuttavia, alla *condizione obiettiva di punibilità* che alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale¹⁵.

L'art. 379 del codice Zanardelli così infatti disponeva:

“Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente¹⁶, e ferme le maggiori pene incorse per i reati individualmente commessi, quando in una rissa alcuno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, tutti coloro che nella rissa abbiano posto le mani addosso all'offeso sono puniti:

1° con la reclusione da tre mesi a cinque anni se alcuno rimanga ucciso, o riporti una lesione personale da cui derivi la morte;

2° con la reclusione sino a due anni, negli altri casi, ma non oltre il terzo della pena che si sarebbe dovuto infliggere all'autore.

Coloro che abbiano preso parte alla rissa senza porre le mani addosso all'offeso, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi.

¹³ Il testo di tali articoli può essere consultato al sito internet www.giustizia.it/resources.cms.documents.Codice_Penale_Toscana_1853_ridotto.pdf.

¹⁴ Il testo di tali articoli può essere consultato al sito internet books.google.it/books?id=TSgSAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁵ Vigente il codice Zanardelli, qualificano esplicitamente l'uccisione o la lesione come *condizione obiettiva di punibilità* del reato di rissa, tra gli altri, DELITALA, *Il "fatto" nella teoria generale del reato*, Padova, 1930, 73, nota 135; ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, cit., 174; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, II ed., vol. VII, Torino, 1922, 146. Si tratta, peraltro, di una configurazione della fattispecie di rissa all'epoca diffusa anche in altri codici, ad esempio in quello tedesco, preso a modello durante i lavori preparatori del codice Zanardelli, il cui § 227 puniva la partecipazione alla rissa *a condizione che* attraverso la rissa si fosse causata la morte o una grave lesione di una persona (sul punto, v. FLORIAN, *Il delitto di partecipazione alla rissa*, in *Temi veneta*, anno XXII, 1897, n. 30, 377; ALTAVILLA, *Delitti contro la persona*, cit., 16; per il testo del § 227 StGB allora vigente, v. [http://lexetius.com.StGB.227](http://lexetius.com/StGB.227)).

¹⁶ L'art. 378 regolava la c.d. “complicità corrispettiva”, attraverso la quale si disciplinava, sotto l'aspetto sanzionatorio, l'ipotesi in cui, in caso di concorso di persone nel reato, restasse ignoto l'autore materiale di un delitto di sangue: tutti i concorrenti venivano puniti, ma con pena diminuita rispetto a quella prevista in via ordinaria per il corrispondente delitto (in argomento, v. MAJNO, *Commento al codice penale italiano*, vol. III, Torino, 1922, 166 ss.).